

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

### **Premessa**

**La presente ipotesi di regolamento sull'applicazione dell'accertamento con adesione è frutto anche delle richieste, sollecitazioni e problematiche emerse nei numerosi seminari che ANCITEL ha tenuto nel mese di febbraio 1998 sulle tematiche dei tributi locali contenute nella legge finanziaria e che ha visto partecipare centinaia di funzionari ed amministratori locali.**

**L'ipotesi, pertanto, è articolata in modo tale che tutti i Comuni, dai piccoli ai grandi, possano "adattare" alla propria realtà uno schema di regolamento che consenta, in base ai principi dettati dall'art. 50 della Legge 449/97, di semplificare e razionalizzare le procedure amministrative con l'obiettivo di ridurre un contenzioso lungo, difficile e, soprattutto, oneroso per le parti.**

**L'accertamento con la prospettata adesione del contribuente e l'affievolimento delle sanzioni, in caso di adesione, hanno questo obiettivo, senza togliere, peraltro, al cittadino - contribuente il diritto, qualora lo ritenga più equo e giusto, del ricorso al giudice tributario.**

**I criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.97 n. 218 e le esperienze in tal senso già emerse in questi pochi mesi di vita dell'accertamento con adesione da parte degli Uffici Erariali dello Stato, sono stati tutti recepiti, pensando, pertanto, di rispettare con ciò non solo la volontà del legislatore, ma soprattutto gli interessi degli Enti Locali ed in particolare dei cittadini.**

**Come metodo di lavoro si sono volute evidenziare con apposite note, più oltre richiamate, le leggi di riferimento, nonché le motivazioni che consigliano certe soluzioni prospettate che, si ripete, trattandosi di "facoltà" regolamentari da parte del singolo Comune, possono essere condivise o adattate alle specifiche esigenze dell'ente locale.**

**La scelta di istituire l'accertamento con adesione si reputa il primo vero banco di prova che i Comuni devono scegliere per l'affermazione dell'autonomia finanziaria ed economica, cui dovranno seguire altri adempimenti da concretizzare con regolamenti specifici quali quello sull' ICI, sui canoni patrimoniali in sostituzione della TOSAP, della TARSU e quello alternativo all'imposta sulla pubblicità, nonché quelli più particolari delle scelte gestionali ai sensi della legge 08.06.90 n. 142.**

**ANCITEL, su tali argomenti, si prefigge di realizzare una serie di ipotesi regolamentari che formeranno oggetto di appositi seminari già programmati per i mesi di maggio e giugno, in modo tale da contribuire alla formazione dei regolamenti sopra richiamati per essere adottati contestualmente alla approvazione del Bilancio di previsione 1999.**

**COMUNE DI COSTA DI ROVIGO**



**REGOLAMENTO**

**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
AI TRIBUTI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione  
C.C.n. 61 del 30.10.1998**

<b>CAPO I</b>
<b>Accertamento con adesione</b>

### **Art. 1 - Principi generali**

**1. Il Comune di COSTA DI ROVIGO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.**

### **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

**1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.**

**2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.**

**3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.**

**4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.**

**5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.**

<b>CAPO II</b>
<b>Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente</b>

**Art. 3 - Competenza**

**1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.**

**Art. 4 - Avvio del procedimento**

**1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:**

**a) A cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.**

**b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.**

## **Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio**

**1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.**

**2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.**

**3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.**

**4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.**

## **Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito anche telefonico.**
- 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.**
- 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.**
- 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.**

## **Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire**

- 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.**
- 2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.**
- 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.**

## **Art. 8 - Atto di accertamento con adesione**

- 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.**
- 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.**

## **Art. 9 - Perfezionamento della definizione**

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.**
- 2. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso, completo degli estremi del versamento.**
- 3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.**



**4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.**

**5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.**

**6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 3.000.000 , dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.**

#### **Art. 10 - Effetti della definizione**

**1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.**

**2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.**

**3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.**

<b>CAPO III</b>
-----------------

**Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione**

**Art. 11 - Riduzione della sanzione**

- 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .**
- 2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo**

<b>CAPO IV</b>
<b>Disposizioni finali</b>

#### **Art. 12 - Decorrenza e validità**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora dalla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.**
- 2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.**
- 3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.**

## **Note**

### **art. 1**

**In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria- , si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.**

### **art. 2**

**Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonché ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.**

### **art. 3**

**Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97 (Bassanini bis).**

#### **art. 4, 5 e 6**

**Si è inserito in quest'articolo che il procedimento è attivato “di norma” dall'Ufficio, ciò per consentire alle singole Amministrazioni di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora la realtà locale lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articoli 5 e 6 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all'art. 5, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.**

#### **art. 7**

**E' posto in evidenza nel presente articolo il ruolo del Responsabile dell'Ufficio il quale, come “organo”, può delegare la funzione.**

#### **art. 8 e 9**

**Nell'art. 8, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3° comma, per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo.**

**Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro, in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione.**

**Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.**

#### **art. 10**

**Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs. 218/97, puntualizzando comunque ai commi 3 e 4 i casi di non applicabilità della riduzione.**

## **art. 11**

**Si è lasciata in bianco la data della decorrenza, anche se dalla lettera del 2° comma art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sembrerebbe che la prima data attuativa sia il 01/01/1999. Vi è, peraltro, chi sostiene, non solo la legittimità, ma, soprattutto, l'opportunità che questo Regolamento venga applicato già da questo anno, non solo per l'importanza dell'istituto, ma anche perché ciò consentirebbe la definizione agevolata, ad esempio, della liquidazione ICI per gli anni 1994 e 95 da definirsi entro il 31/12/1998.**

**COMUNE DI COSTA DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO**

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**AI TRIBUTI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione C.C.  
n. del**